

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-340 del 23/01/2020
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. RETTIFICA Determinazione n. DET-AMB-2019-3821 del 12/08/2019 intestata a PLASFOR SRL per lo stabilimento di verniciatura metalli conto terzi sito nel Comune di Forlì, Via Costiera n. 67/a
Proposta	n. PDET-AMB-2020-344 del 23/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventitre GENNAIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. RETTIFICA Determinazione n. DET-AMB-2019-3821 del 12/08/2019 intestata a PLASFOR SRL per lo stabilimento di verniciatura metalli conto terzi sito nel Comune di Forlì, Via Costiera n. 67/a

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione n. DET-AMB-2019-3821 del 12/08/2019 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PLASFOR SRL con sede legale in Comune di Forlì, Via Costiera n. 67/A. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di verniciatura metalli conto terzi sito nel Comune di Forlì, Via Costiera n. 67/A”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/08/2019;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Considerato che la citata autorizzazione all'Allegato A “Emissioni in atmosfera (Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)”, come evidenziato dalla Ditta con PEC del 12/09/19 acquisita al PG/2019/140902, nel paragrafo C. “EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE” riporta al punto 1. le emissioni N. 5A e N. 5B “Ricambi aria reparto stampa” che non sono in realtà presenti nello stabilimento in oggetto;

Dato atto che con nota PG/2019/153603 del 07/10/2019 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo per la rettifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale a seguito di quanto sopraindicato;

Dato atto che quanto rilevato è dovuto a mero errore materiale commesso nella redazione del rapporto istruttorio del 31/07/2019 relativo all'endo-procedimento per le emissioni in atmosfera;

Atteso che il Responsabile dell'endo-procedimento “autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” in data 14/10/2019 ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie con l'eliminazione dall'Allegato A paragrafo C. dell'indicazione delle emissioni N. 5A e N. 5B “Ricambi aria reparto stampa”, rinumerando il successivo punto di tale paragrafo e precisando altresì che, trattandosi di una rettifica, le decorrenze dei termini indicate nell'Allegato A rimangono fissate a partire dal 30/08/2019, data di rilascio dell'AUA di cui determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-3821 del 12/08/2019;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario rettificare la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-3821 del 12/08/2019 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PLASFOR SRL con sede legale in Comune di Forlì, Via Costiera n. 67/A. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di verniciatura metalli conto terzi sito nel Comune di Forlì, Via Costiera n. 67/A”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/08/2019, come segue:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A “Emissioni in atmosfera” con l'ALLEGATO A “Emissioni in atmosfera” parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **rettificare**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-3821 del 12/08/2019** ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PLASFOR SRL con sede legale in Comune di Forlì, Via Costiera n. 67/A. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di verniciatura metalli conto terzi sito nel Comune di Forlì, Via Costiera n. 67/A”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/08/2019, **come segue:**

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A “Emissioni in atmosfera” con l'ALLEGATO A “Emissioni in atmosfera” parte integrante e sostanziale del presente atto;**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-3821 del 12/08/2019.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-3821 del 12/08/2019 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 50 del 07/02/13 prot. n. 14047/13 rilasciato, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena.

Con l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto si richiedono, rispetto a quanto precedentemente autorizzato, le modifiche di seguito riportate:

- installazione di un nuovo forno catalitico per il fissaggio della vernice in polvere tra la prima e la seconda cabina di applicazione, di cui alla nuova emissione E22;
- spostamento e sostituzione della cabina di verniciatura a solvente in linea, di cui alla emissione E20, in un nuovo capannone adiacente a quello esistente;
- eliminazione delle emissioni E11 e E13 in quanto i fumi dei relativi bruciatori saranno immessi direttamente nel forno di cottura e saranno espulsi dalla emissione esistente E12, la cui portata aumenterà da 2.000 a 4.000 Nmc/h;
- aumento dei consumi di prodotti vernicianti a solvente (vernici, fondo, catalizzatori, solventi e diluenti, inclusi i solventi per la pulizia delle attrezzature), introduzione di prodotti a base solvente per la pulizia di superficie, aumento dei consumi dei prodotti per il pretrattamento (fosfatante, decappante) e diminuzione dei consumi di vernici in polvere.

Trattandosi di modifica di uno stabilimento già autorizzato alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2019/69404 del 02/05/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì – Unità Pianificazione Urbanistica di esprimere le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia del nuovo edificio adiacente a quello esistente, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2019/100648 del 26/06/2019 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere ad Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, in considerazione del fatto che segnalazioni pervenute al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa fanno ritenere che l'attività in oggetto possa essere sorgente di problematiche di carattere ambientale relativamente alle emissioni in atmosfera.

Con nota PG/2019/100651 del 26/06/2019 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, tenendo conto delle considerazioni sopra riportate, ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota P.G.N. 43047 del 14/05/19, acquisita al protocollo PG/2019/76070 del 14/05/19, il Comune di Forlì – Unità Pianificazione Urbanistica ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

“....**ATTESO**

- che l'area catastalmente distinta al Fg 155 part. 272-333 risulta avere destinazione produttiva (D) ed è zonizzata come Sottozona D1.2 - Zone produttive di completamento - art. 60 delle norme di RUE;

SI ATTESTA

la conformità urbanistica del sito proposto, catastalmente distinto al Fg 155 part. 272-333 per l'attività svolta dalla richiedente”.

Con nota PG/2019/119643 del 30/07/19, rettificata con mail del 31/07/19, il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpaè ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

EMISSIONE MODIFICATA E20 – Cabina Solvente - In relazione ai criteri Criaer si può fare riferimento al punto seguente 4.13.46 - APPLICAZIONE E APPASSIMENTO DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE CON CONSUMO GIORNALIERO INFERIORE O UGUALE A 50 KG

- Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano;
- Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60 % in massa;

...omissis...

- Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Materiale particellare	5
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale):	*

*- il limite di emissione viene fissato in sede di rilascio delle autorizzazioni dai Comitati Tecnici Provinciali di cui alla L.R. 36/89 sulla base del carico inquinante presente e della resa di abbattimento stimata.

In relazione alla DGR 1769/10 e DGR 2236/09 si fa riferimento al punto seguente:

4.7 - Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g

...omissis...

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di verniciatura a spruzzo devono essere captati e convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento e devono rispettare il seguente limite di emissione:
Polveri totali 3 mg/Nm³
- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) 50 mg/Nm³

Si precisa che, ai sensi dell'art. 270 comma 7 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., si applicano i valori limite più restrittivi per il parametro Polveri totali pari a 3 mg/Nmc in luogo di 5 mg/Nmc.

Inoltre il CRIAER 4.13.46 prevede le seguenti prescrizioni:

- Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60 % in massa;
- Possono essere impiegati anche prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide inferiore al 60 % in massa, ma in tal caso e' obbligatorio il convogliamento delle emissioni, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di adsorbimento a carboni attivi o di incenerimento termico o catalitico aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione in grado di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90 % in massa
- I consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;

NUOVA EMISSIONE E22 – Forno catalitico infrarossi - In considerazione delle caratteristiche tecnologiche, la nuova emissione può essere assimilata ad una cottura di prodotti vernicianti in polvere. Nei criteri Criaer, si può fare riferimento al punto

4.13.40 - POLIMERIZZAZIONE/COTTURA DI PRODOTTI VERNICIANTI IN POLVERE

- a) *I gas che si generano in questa fase produttiva devono essere captati e convogliati in atmosfera;*
b) *Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:*

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	50

I limiti Criaer e DGR 2236/09 per il parametro sostanze organiche sono coincidenti e pari a 50 mg/Nmc espressi come C-organico totale.

Non si ritiene di fissare valore limite per i parametri polveri, NO_x e SO₂ per la contestuale attività di combustione catalitica in quanto questa attività non è specificamente indicata nei criteri CRIAER ed avviene in assenza di fiamma libera.

EMISSIONE MODIFICATA E12 - Esalatore forno + 2 bruciatori - In relazione ai criteri Criaer si può fare riferimento al punto seguente:

4.13.40 - POLIMERIZZAZIONE/COTTURA DI PRODOTTI VERNICIANTI IN POLVERE

- a) *I gas che si generano in questa fase produttiva devono essere captati e convogliati in atmosfera;*
b) *Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:*

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m ⁻³)
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	50

In considerazione che due caldaie a metano (precedentemente convogliate in E11 ed E13) vengono utilizzate in vena d'aria per riscaldare l'aria in essiccamento, sono cogenti (anche se derogabili come nel caso degli impianti di combustione in quanto ad autocontrolli) i limiti di emissione previsti dagli impianti di combustione a metano (Polveri 5 mg/Nmc, NO_x 350 mg/Nmc e SO₂ 35 mg/Nmc). Per quanto concerne il riferimento al tenore di Ossigeno si deve fare riferimento a quanto previsto dal punto 2 parte 3 degli allegati alla Parte Quinta del Dlgs 152/06 che fissa tale valore al 17%.

A monte e a valle dell'emissione E12 sono presenti due aspirazioni: l'emissione E10 "Esalatore ingresso forno" ed E14 "Esalatore uscita forno" da 500 Nmc/h caduna. Si rimanda a codesto ufficio valutare il riesame di dette emissioni in considerazione del fatto che le emissioni possano contenere inquinanti provenienti dall'attività di polimerizzazione/cottura. Nell'ipotesi che l'ufficio condivida il riesame delle condizioni di autorizzazione per detti punti si suggerisce di fissare gli stessi parametri e valori limite dell'emissione E12, con un monitoraggio a 60 giorni e senza monitoraggi annuali.

A parere dello scrivente i limiti di emissione vengono modificati in base alle considerazioni precedentemente evidenziate ed alle prescrizioni indicate nei paragrafi precedenti.

Caratteristiche punti di emissione E20 Cabina Solvente	
Portata massima	36 000 Nmc/h
Altezza	10 m
Durata	8 (h/g)
Sezione	0,64 mq
Impianti di abbattimento / controllo	Filtro sintetico (inerziale + Paint Stop+materassino fibra di vetro) / pressostato differenziale
INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Polveri	3 mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili (come COT)	50 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione modificato;
- rispettare i limiti, con obbligo di effettuare i monitoraggi annuali per il COT e per le polveri;
- assicurare un'adeguata sorveglianza del pressostato differenziale;
- annotare i consumi mensili di prodotti vernicianti (da prescrizione d. CRIAER 4.13.46);
- utilizzare prodotti vernicianti pronti all'uso con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60 % in massa (da prescrizione b. del CRIAER 4.13.46) – questo permette di non avere l'impianto abbattimento (da prescrizione c.)

Caratteristiche punti di emissione E22 Forno Catalitico	
Portata massima	7 000 Nmc/h
Altezza	10 m
Durata	8 (h/g)
Sezione	0,13 mq
Impianti di abbattimento / controllo	
INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Sostanze Organiche Volatili (come COT)	50 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto nuovo di emissione;
- rispettare i limiti, con obbligo di effettuare i monitoraggi annuali.

Caratteristiche punti di emissione E12 Esalatore Forno + 2 bruciatori	
Portata massima	4 000 Nmc/h
Altezza	10 m
Durata	8 (h/g)
Sezione	0,5 mq
Ossigeno di riferimento	17%
Impianti di abbattimento / controllo	
INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Polveri	5 mg/Nmc
NOx (espresso come NO ₂)	350 mg/Nmc
SO ₂	35 mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili (come COT)	50 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione modificato;
- rispettare i limiti, con obbligo di effettuare i monitoraggi annuali per le Sostanze Organiche Volatili.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì, Dipartimento di Sanità Pubblica, con mail del 31/07/19 acquisita al prot. Arpae PG/2019/120512, ha espresso parere favorevole relativamente alla richiesta di modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Il responsabile dell'endo-procedimento, preso atto del parere del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae sopra riportato, evidenzia che per le altre emissioni esistenti e non modificate si confermano le valutazioni, le condizioni e le prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione n. 50 del 07/02/13 prot. n. 14047/13, salvo gli aggiornamenti di seguito indicati:

- *Verniciatura a polvere* – nella autorizzazione precedente alle emissioni E8 ed E9, derivanti dalla applicazione di vernici a polvere, era prescritto il rispetto di un valore limite pari a 5 mg/Nmc per l'inquinante “polveri”, mutuato dal punto 4.13.39 “Applicazione di prodotti vernicianti in polvere” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999. Tenuto conto di quanto comunicato dalla Regione Emilia-Romagna con nota Reg. P.G. n. 394390 del 27/05/2016, l'applicazione di vernici a polvere viene ricompresa anche nell'Allegato 4.7 alla D.G.R. 2236/09 e smi che stabilisce un valore limite per le Polveri totali pari a 3 mg/Nmc, più restrittivo

del valore di 5 mg/Nmc fissato dal punto 4.13.39 sopracitato. Pertanto si applica a tali punti di emissione il valore limite più restrittivo pari a 3 mg/Nmc ai sensi di quanto stabilito dal punto C.1 dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e smi. Entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione dovrà essere effettuato un controllo di tali emissioni al fine di verificare il rispetto del nuovo valore limite più restrittivo, sostituibile da un controllo effettuato di recente;

• *Impianti di combustione ad uso produttivo* - Le seguenti emissioni:

- Emissione E2 bruciatore fosfosgrassaggio (814 kW, a metano)
- Emissione E3 bruciatore decappaggio (814 kW, a metano)
- Emissione E5 bruciatore conversione (814 kW, a metano)
- Emissione E7 bruciatore asciugatura (326 kW, a metano)

derivano da impianti di combustione ad uso produttivo esistenti e non modificati, alimentati a metano, con potenza termica nominale complessiva > 1 MW. Alla luce della modifica apportata dal D.Lgs 183/17 alla lettera dd) punto 1. parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., gli stessi non possono essere più classificati come scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., come indicato nella precedente autorizzazione, e divengono oggetto di autorizzazione. Tali emissioni dovranno essere soggette ai valori limite stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06 di seguito riportati, senza obbligo di monitoraggio periodico in analogia con quanto prescritto dall'Allegato 4.34 alla D.G.R. 2236/09 e smi per i singoli generatori di calore degli impianti termici civili aventi potenza termica aventi < 3 MW:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂
Polveri *	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)*	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

*Il valore limite di emissione per le polveri e per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa, del parere dell'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì, Dipartimento di Sanità Pubblica e delle successive valutazioni del responsabile dell'endo-procedimento, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi n. 50 del 07/02/13 prot. n. 14047/13, e dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al Comune di Forlì in data 15/03/2019 P.G.N. 23939, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:
EMISSIONE N. ET1 – CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI (26,3 kW, a metano)
relativa ad un impianto termico civile, con potenza termica inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di verniciatura metalli conto terzi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 - ESALATORE INGRESSO TUNNEL

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fosfati (espressi come PO_4)	5	mg/Nmc
Acido cloridrico e cloro (espressi come HCl)	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 – BRUCIATORE FOSFOSGRASSAGGIO (814 kW, a metano)

EMISSIONE N. E3 – BRUCIATORE DECAPPAGGIO (814 kW, a metano)

EMISSIONE N. E5 – BRUCIATORE CONVERSIONE (814 kW, a metano)

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO_2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. E4 - ESALATORE TUNNEL

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fosfati (espressi come PO_4)	5	mg/Nmc
Acido cloridrico e cloro (espressi come HCl)	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E6 - ESALATORE USCITA TUNNEL

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	3	h/g

Non si indicano limiti di concentrazione in quanto trattasi di emissione di vapore acqueo

EMISSIONE N. E7 – BRUCIATORE ASCIUGATURA (326 kW, a metano)

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO_2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. E8 - VERNICIATURA A POLVERE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	32.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m

Durata	5	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	3	mg/Nmc

EMISSIONE N. E9 - VERNICIATURA A POLVERE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	32.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	10	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	3	mg/Nmc

EMISSIONE N. E10 – ESALATORE INGRESSO FORNO + N. 2 BRUCIATORI (814 kW cad., a metano)

EMISSIONE N. E14 – ESALATORE USCITA FORNO + N. 2 BRUCIATORI (814 kW cad., a metano)

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Composti organici volatili espressi come C-organico totale (COT)	50	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.

EMISSIONE N. E12 – ESALATORE FORNO + N. 2 BRUCIATORI (814 kW cad., a metano)

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Composti organici volatili espressi come C-organico totale (COT)	50	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.

EMISSIONE N. E18 - FORNO SVERNICIATURA GANCI

Impianto di abbattimento: post-combustore termico

I gas che si generano nella combustione devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad una camera secondaria di combustione dimensionata e costruita in modo tale da garantire i seguenti parametri operativi minimi:

Velocità ingresso fumi	10 m/s
Temperatura esercizio	1223 K
Tempo di permanenza	2 s
Ossigeno libero nei fumi	6%

Portata massima	1.800	Nmc/h
Altezza minima	10	m

Durata	6	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
Composti organici volatili espressi come C-organico totale (COT)	50	mg/Nmc

I limiti di emissione per i parametri materiale particellare, ossidi di zolfo (espressi come SO₂) e ossidi di azoto (espressi come NO₂) si considerano rispettati in quanto si utilizza come combustibile gas metano.
Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

EMISSIONE N. E19 – GRANIGLIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	5.200	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E20 – N. 2 CABINE A SOLVENTE IN PARALLELO

Impianto di abbattimento: prefiltro inerziale a pannelli e filtro sintetico (paint-stop) con pressostato differenziale

Portata massima	36.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Polveri	3	mg/Nmc
Composti organici volatili espressi come C-organico totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E21 – CABINA A SOLVENTE FUORI LINEA

Impianto di abbattimento: filtro sintetico (paint-stop) con pressostato differenziale

Portata massima	24.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti		
Materiale particellare	3	mg/Nmc
Composti organici volatili espressi come C-organico totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E22 – FORNO CATALITICO (potenza termica complessiva dei pannelli catalitici 912 kW, a metano)

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili espressi come C-organico totale (COT)	50	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento

sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'inquinante "Composti organici volatili espressi come C-organico totale (COT)" il metodo di riferimento è UNI EN 12619:2013. Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E22 e alle emissioni modificate E12 ed E20** entro tre anni dal 30/08/2019, data di rilascio dell'AUA; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui **alla nuova emissione E22 e alle emissioni modificate E12 ed E20**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui **alla nuova emissione E22 e alle emissioni modificate E12 ed E20** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione (per tutti gli inquinanti per cui è fissato un valore limite) e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. **Entro 60 giorni** dal 30/08/2019, data di rilascio dell'AUA, la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio analitico delle **emissioni E8 ed E9** (esistenti ma precedentemente assoggettate al rispetto di un valore limite meno restrittivo), sostituibile da un controllo analitico recente. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. **Entro 60 giorni** dal 30/08/2019, data di rilascio dell'AUA, la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio analitico delle **emissioni E10 ed E14** (esistenti ma precedentemente non assoggettate al rispetto di valori limite), per tutti gli inquinanti per cui è fissato un valore limite. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
9. Il monitoraggio periodico alla **emissioni E19** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno settimanale, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico a scuotimento meccanico, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 11**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
10. Per quanto riguarda i prodotti vernicianti utilizzati negli impianti di cui alle **emissioni E20 ed E21** si prescrive

quanto di seguito indicato:

- a) Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti pronti all'uso con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60 % in massa;
 - b) I consumi di prodotti contenuti solventi utilizzati per l'attività di "verniciatura a solvente" (fondi, catalizzatore per fondo, vernici a solvente, catalizzatore, solventi di diluizione vernici o lavaggio attrezzature), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati almeno mensilmente sul **registro** di cui al successivo **punto 11**. Tali consumi non devono essere superiori a 2.000 kg di fondi, 40 kg di catalizzatore per fondo, 6.000 kg di vernici a solvente, 1.500 kg di catalizzatore, 500 kg di solventi diluizione vernici o lavaggio attrezzature all'anno;
 - c) I consumi di prodotti contenuti solventi utilizzati per l'attività di "pulizia di superficie" (solvente utilizzato per l'eliminazione della contaminazione della superficie di materiali, incluso quello per la pulizia dei prodotti ed escluso quello per il lavaggio delle attrezzature), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati almeno mensilmente sul **registro** di cui al successivo **punto 11**, distinguendoli da quelli di cui alla precedente lettera b). Tali consumi non devono essere superiori a 1.500 kg all'anno.
11. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E4, E8, E9, E12** (solo per l'inquinante "Composti organici volatili espressi come C-organico totale"), **E18** (solo per l'inquinante "Composti organici volatili espressi come C-organico totale"), **E20, E21 ed E22** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
12. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti contenuti solventi, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alle lettere b) e c) del precedente punto 8, relativamente agli impianti di cui alle emissioni **emissioni E20 ed E21**.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.